

## TI\_GERICHTE 12.2018.116 vom 2. März 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-03-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2018.116](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.116)

FR: TI\_GERICHTE 12.2018.116 du 2 mars 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2018.116 del 2 marzo 2020

### Erwägungen

#### E. 1

avrebbe potuto, tramite una semplice visione del contratto o di rendiconti, verificare la struttura dei suoi investimenti e la loro conformità al suo profilo di rischio (compito per l'appunto affidato a una specialista come l'appellante), e accorgersi delle relative problematiche o di ulteriori irregolarità, né l'appellante lo spiega. In altre parole, non si può approvare ciò che non si conosce. Per gli stessi motivi, anche quando l'appellante afferma che l'approvazione tacita della cliente deriverebbe dalla sua frequente consultazione del proprio conto e del proprio stato patrimoniale tramite il sistema selfnet, oppure dal rinnovo del mandato dopo aver appreso delle perdite relative al fondo \_\_\_\_\_, oppure ancora dalle norme della buona fede o dall'art. 31 CO, le censure sono irricevibili per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC) e pure prive di fondamento. Nulla permette di ritenere che l'attrice, prima del 2011 e dell'esperimento della perizia privata, fosse consapevole dell'incompatibilità dei suoi investimenti con quanto pattuito, ritenuto che il caso in esame nemmeno verte su un vizio di volontà ai sensi degli art. 23 seg. CO, bensì su una carente esecuzione del mandato.

5.3 Da tutto ciò ne consegue che gli accertamenti pretorili secondo cui la mandataria ha violato il contratto e la mandante non ha mai ratificato il suo operato devono essere confermati.

6. Quanto al calcolo del risarcimento del danno subito dalla gestione patrimoniale, il primo giudice ha rilevato che si deve applicare il meccanismo dell'interesse positivo e calcolare il danno sulla base dell'intero patrimonio dato in gestione (comparazione fra il saldo del patrimonio effettivamente amministrato e una stima del saldo in caso di un portafoglio comparativo adeguato), ciò che non è stato criticato con l'appello e dev'essere pertanto confermato (v. anche DTF 4A\_436/2016 del 7 febbraio 2017, consid. 5.1). Il primo giudice ha nel seguito accertato, basandosi sui riscontri peritali, che la perdita realizzata fra il 1° luglio 2008 e il 31 marzo 2011 (performance effettiva) ammonta a un importo lordo di fr. 259'700.- (fr. 195'862.- al netto dei costi bancari) e che in caso di gestione patrimoniale corretta vi sarebbe stato un guadagno ipotetico netto di fr. 116'736.- (performance ipotetica), per un danno complessivo di fr. 315'598.- (fr. 195'862.- + fr. 116'736.-).

6.1 L'appellante si oppone ai calcoli effettuati dal perito e alla quantificazione del danno relativamente al presumibile saldo in caso di allocazione corretta del patrimonio (punto 4.2.2 della perizia, p. 25), osservando che il perito non ha tenuto conto, nella valutazione delle performance ipotetiche degli investimenti in valuta estera, della variazione del tasso di cambio fra il CHF e le suddette valute estere fra giugno 2008 e marzo 2011, minimizzandone a torto l'impatto e rifiutandosi di correggere i risultati malgrado il Pretore, in esito alla sua istanza di completamento e delucidazione dell'11 aprile 2016,

avesse ammesso delle relative richieste di delucidazione con disposizione ordinataria 22 luglio 2016. A suo modo di vedere, tale variazione (svalutazione complessiva dei titoli in dollari del 12.45%, e dei titoli in euro del 21.75%), comporterebbe un'importante riduzione dell'performance ipotetica calcolata dal perito e un ridimensionamento o azzeramento del danno, rispettivamente una mancata dimostrazione del danno subito (v. p. 15 seg. appello). L'appellante paragona altresì tale calcolo a quelli effettuati dal perito di parte (v. p. 17 gravame), osserva che la perdita effettiva subita dalla controparte è stata principalmente dovuta al fondo \_\_\_\_\_ e non le è imputabile, e che se l'allocazione da lei effettuata avesse veramente comportato rischi importanti, le perdite subite dalla controparte, in un periodo critico come quello in esame, sarebbero state molto maggiori. L'appellante critica altresì il Pretore per avere rifiutato tutta una serie di quesiti e contro-quesiti peritali e di delucidazione (v. ordinanze 16 aprile 2015 e 22 luglio 2016 e gli scritti del 22 maggio, 25 giugno e 4 luglio 2014) che avrebbero potuto sconfessare le conclusioni di cui sopra. L'appellante chiede pertanto l'assunzione di una nuova perizia in sede di appello, subordinatamente in prima sede (nomina di un nuovo perito), e ancora più subordinatamente il completamento della perizia in modo che essa esamini il calcolo da lei proposto, rispettivamente la questione relativa alla svalutazione monetaria a torto ignorata dal perito, come pure i suddetti quesiti respinti dal primo giudice, previa assunzione del doc. 22, al quale alcuni di essi sono riferiti.

6.2 Ora, quanto alla presenza di violazioni contrattuali imputabili all'appellante, anche ma non solo riferite al fondo \_\_\_\_\_, basta qui rimandare ai precedenti consid. 4 e 5. Pure del doc. 22 si è già detto al consid. 4.7, al quale si rinvia. Anche per quanto riguarda l'assunzione di una nuova perizia, rispettivamente il completamento di quella esistente, il petito chiede solo che ciò avvenga in prima sede, mentre nelle motivazioni l'appellante postula in via principale che ciò avvenga in sede di appello. Ad ogni modo, l'appellante non può essere seguita laddove sostiene che il perito non si è confrontato con le domande di delucidazione postegli. Egli ha spiegato in che misura ha tenuto conto della valuta, rispettivamente perché non ha tenuto conto delle relative fluttuazioni, riferendosi ai calcoli effettuati dal perito di parte, al riposizionamento valutario e ai contratti a termine e confermando il proprio calcolo (delucidazione, p. 9-11). L'appellante non si confronta con queste considerazioni, bensì si limita a opporre al calcolo effettuato da uno specialista, provvisto delle necessarie competenze tecniche, una propria opinione, ciò che è inammissibile, profondendosi poi in paragoni del tutto soggettivi e impropri fra i propri personali calcoli e quelli del perito di parte, confondendo a tratti i dati relativi all'performance da quelli relativi al danno, rispettivamente riferendosi a calcoli parziali relativi a un'ipotetica corretta implementazione del mandato e dunque nemmeno comprendenti il danno derivante dalla scelta di un profilo d'investimento eccessivamente rischioso (v. doc. E, p. 13). Del resto, a fronte della volatilità del cambio (ad esempio EUR/CHF, v. perizia, p. 33) e dell'esistenza di strumenti finanziari atti a tutelare gli investimenti dalle fluttuazioni valutarie, non si vede perché l'adozione di questi accorgimenti non fosse esigibile, o perché i calcoli del perito siano sbagliati, né l'appellante apporta riscontri concreti e sostanziati che attestino ulteriori lacune. In assenza di valide contestazioni, essi devono essere confermati, per cui anche la richiesta dell'appellante di riapertura dell'istruttoria non può essere accolta. Del resto, la sua richiesta è pure irricevibile per carenza di motivazione, in quanto si limita genericamente a chiedere che a un nuovo perito, rispettivamente a quello già incaricato, vengano sottoposti i quesiti respinti dal Pretore, riferendosi in maniera eccessivamente generica alle sue istanze

e alle ordinanze pretorili senza sufficiente contestualizzazione o concreto riferimento, rispettivamente senza alcuna spiegazione della rilevanza di ciascun quesito richiesto per l'esito della causa e senza confrontarsi con i motivi che hanno indotto il primo giudice a respingerli nelle varie ordinanze emanate.

6.3 Ne discende che le richieste istruttorie dell'appellante, nella misura in cui ricevibili, vanno integralmente respinte, e che gli accertamenti pretorili relativi al calcolo del danno di gestione devono essere confermati.

7. Con riferimento alle spese preprocessuali, il Pretore ha confermato il diritto dell'attrice a chiederne il risarcimento, in quanto essa, non cognita di questioni bancarie e finanziarie, aveva la necessità di ricorrere a un avvocato e a un perito per far fronte all'onere di allegazione e dimostrazione a lei incombente. Ciò è in particolare avvenuto con l'allestimento della perizia privata doc. E, sulla quale ha poi potuto essere fondata la perizia giudiziaria, per cui i relativi costi (fr. 16'600.-, v. doc. O) le devono essere integralmente risarciti. Quanto ai costi legali preprocessuali, il Pretore li ha quantificati in fr. 2'000.-.

Ove l'appellante contesta detti accertamenti con censure già affrontate (violazione contrattuale, esistenza di una pretesa, calcolo del danno), si rinvia ai precedenti considerandi. L'appellante osserva altresì che nella perizia di parte doc. E vi sarebbero alcuni assunti sbagliati o imprecisioni, o indicazioni poco chiare, ma ciò non è sufficiente per ritenerla inutilizzabile, come lei invece pretende, ritenuto che la perizia giudiziaria ha comunque in larga misura confermato gli accertamenti ivi contenuti. La censura è comunque inadatta a sovvertire la decisione impugnata, poiché determinante è sapere se l'attrice necessitasse di far capo a un perito per poter valutare se agire in causa e come impostarla, circostanza pacificamente incontestabile e nemmeno debitamente tematizzata nel gravame. Lo stesso deve valere per quanto riguarda il ricorso a un patrocinatore, siccome l'appellante non si confronta sufficientemente con le relative motivazioni pretorili. Entrambe le poste di danno devono pertanto essere confermate.

9. Il Pretore ha accolto la pretesa attorea di rifusione dell'onorario indebitamente percepito dalla convenuta nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2011 (fr. 10'737.- per commissioni di gestione di cui al punto 5 del contratto), poiché la gestione patrimoniale (unica giustificazione per l'onorario in questione) è stata interrotta il 15 marzo 2011 con effetto immediato (doc. H) e si è subito paralizzata.

L'appellante si oppone, rilevando che nel periodo indicato le istruzioni della cliente le hanno imposto attività di disinvestimento, di monitoraggio del portafoglio e di controllo dei costi bancari, doveri di rendicontazione e altre mansioni amministrative.

La censura non può essere accolta, poiché l'appellante non contesta che l'importo sopra citato era riferito alla commissione di gestione (ovvero lo 0.6% annuo sul patrimonio amministrato relativo a tre trimestri del 2011) e che tale gestione, a eccezione delle puntuali attività di liquidazione in esecuzione delle istruzioni della mandante, è effettivamente cessata, né spiega concretamente perché tale importo dovrebbe invece corrispondere ad altre prestazioni accessorie effettuate nel seguito. Anche su questo punto, l'appello deve essere respinto.

10. In definitiva, l'appello 12 settembre 2018 dello AP 1 dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 344'995.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 11'000.-.

In merito all'appello incidentale dell'attrice

11. Con appello incidentale 30 ottobre 2018 AO 1 ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di riconoscerle, a titolo di spese legali preprozessuali, fr. 12'059.- oltre interessi e accogliere dunque la petizione nella misura di complessivi fr. 355'054.- oltre interessi.

12. A tal riguardo, il primo giudice ha rilevato che l'attività preparatoria del legale dell'attrice era già in gran parte coperta dalle ripetibili (concretamente ammontanti a fr. 26'600.-), accogliendo tramite una stima prudenziale la pretesa nella misura di fr. 2'000.- quale costo dell'attività preprozessuale esperita non utilizzabile nel processo civile.

13. L'appellante incidentale sostiene invece che l'attività del suo legale, per cui essa ha chiesto la refusione dei costi, è iniziata già nel mese di marzo 2011 in relazione alla liquidazione degli investimenti più problematici e alla chiusura del mandato di gestione patrimoniale (v. doc. I e L), e nel seguito ha riguardato il coordinamento della perizia privata (doc. E) al fine di chiarire se vi erano le basi per intentare una causa giudiziaria. Tali attività sono evidenziate nella nota professionale doc. N (che non include per contro alcuna prestazione relativa all'istanza di conciliazione e alla successiva petizione), ed erano necessarie in particolare viste la complessità della tematica e l'entità delle somme in gioco. Considerato l'onorario di cui al doc. N (fr. 12'694.-) e la percentuale di soccombenza del 5%, l'appellante incidentale chiede dunque il versamento di fr. 12'059.-. Con risposta all'appello incidentale 12 dicembre 2018 la controparte si è opposta a tale richiesta, osservando in particolare che il doc. N è troppo generico e non permette di comprendere quali concrete prestazioni sono state svolte e il loro costo.

14. I costi legali preprozessuali, ovvero le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile, sono da indennizzare quale posta del danno se sono giustificati, necessari e adeguati a preparare il processo o per tentare di evitarlo, e se non sono già compresi nelle ripetibili. Ricadono ad esempio sotto le attività preprozessuali riconosciute degne di essere risarcite l'intervento di un avvocato nel tentativo di recuperare del denaro o di fare eliminare un difetto, o ancora le trattative e le discussioni per trovare un componimento bonale della controversia. Affinché siano costi necessari, la pretesa di cui si vuole ottenere l'esecuzione giudiziale deve esistere effettivamente (DTF 117 II 101, consid. 3; DTF 4A\_630/2009 del 16 marzo 2010, consid. 3.1; ICCA del 22 novembre 2019, inc. 12.2019.101; ICCA del 12 novembre 2019, inc. 12.2018.73, consid. 9.6).

15. Come già stabilito dal primo giudice, nel caso concreto, certamente non connotabile come bagatella e anzi vertente su somme importanti, l'intervento del patrocinatore legale deve essere riconosciuto come necessario anche prima dell'avvio della procedura giudiziaria e deve dunque essere indennizzato. Nello specifico, d'accordo con l'appellante incidentale, costituiscono spese preprozessuali risarcibili quelle riferite alla verifica, da parte del legale, dello stato della relazione bancaria in questione, alle relative istruzioni impartite (doc. I e L) e ai suoi contatti con il perito di parte. La nota professionale di cui al doc. N evidenzia tuttavia anche prestazioni riferite all'esame e

all'approfondimento della fattispecie, rispettivamente a valutazioni giuridiche e strategiche che a ben vedere erano funzionali al successivo inoltro della causa giudiziaria, e in tale misura coperte dalle ripetibili, senza separare sufficientemente i diversi importi. Per questi motivi, in assenza di una più precisa specificazione del tempo impiegato per le attività risarcibili summenzionate e considerate le ripetibili già assegnate pari a fr. 26'600.-, la decisione del Pretore di riconoscere all'attrice, secondo il suo prudente apprezzamento, ulteriori fr. 2'000.- quale risarcimento delle spese legali preprocessuali, è dunque condivisibile e può essere confermata.

16. In conclusione, l'appello incidentale 30 ottobre 2018 di AO 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'059.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 600.-.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a fr. 500.-, sono a carico dell'appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

## E. 6

Quanto al calcolo del risarcimento del danno subito dalla gestione patrimoniale, il primo giudice ha rilevato che si deve applicare il meccanismo dell'interesse positivo e calcolare il danno sulla base dell'intero patrimonio dato in gestione (comparazione fra il saldo del

patrimonio effettivamente amministrato e una stima del saldo in caso di un portafoglio comparativo adeguato), ciò che non è stato criticato con l'appello e dev'essere pertanto confermato (v. anche DTF 4A\_436/2016 del 7 febbraio 2017, consid. 5.1). Il primo giudice ha nel seguito accertato, basandosi sui riscontri peritali, che la perdita realizzata fra il 1° luglio 2008 e il 31 marzo 2011 (performance effettiva) ammonta a un importo lordo di fr. 259'700.- (fr. 195'862.- al netto dei costi bancari) e che in caso di gestione patrimoniale corretta vi sarebbe stato un guadagno ipotetico netto di fr. 116'736.- (performance ipotetica), per un danno complessivo di fr. 315'598.- (fr. 195'862.- + fr. 116'736.-).

### **E. 6.1**

L'appellante si oppone ai calcoli effettuati dal perito e alla quantificazione del danno relativamente al presumibile saldo in caso di allocazione corretta del patrimonio (punto 4.2.2 della perizia, p. 25), osservando che il perito non ha tenuto conto, nella valutazione delle performance ipotetiche degli investimenti in valuta estera, della variazione del tasso di cambio fra il CHF e le suddette valute estere fra giugno 2008 e marzo 2011, minimizzandone a torto l'impatto e rifiutandosi di correggere i risultati malgrado il Pretore, in esito alla sua istanza di completamento e delucidazione dell'11 aprile 2016, avesse ammesso delle relative richieste di delucidazione con disposizione ordinatoria 22 luglio 2016. A suo modo di vedere, tale variazione (svalutazione complessiva dei titoli in dollari del 12.45%, e dei titoli in euro del 21.75%), comporterebbe un'importante riduzione della performance ipotetica calcolata dal perito e un ridimensionamento o azzeramento del danno, rispettivamente una mancata dimostrazione del danno subito (v. p. 15 seg. appello). L'appellante paragona altresì tale calcolo a quelli effettuati dal perito di parte (v. p. 17 gravame), osserva che la perdita effettiva subita dalla controparte è stata principalmente dovuta al fondo \_\_\_\_\_ e non le è imputabile, e che se l'allocazione da lei effettuata avesse veramente comportato rischi importanti, le perdite subite dalla controparte, in un periodo critico come quello in esame, sarebbero state molto maggiori. L'appellante critica altresì il Pretore per avere rifiutato tutta una serie di quesiti e contro-quesiti peritali e di delucidazione (v. ordinanze 16 aprile 2015 e 22 luglio 2016 e gli scritti del 22 maggio, 25 giugno e 4 luglio 2014) che avrebbero potuto sconfessare le conclusioni di cui sopra. L'appellante chiede pertanto l'assunzione di una nuova perizia in sede di appello, subordinatamente in prima sede (nomina di un nuovo perito), e ancora più subordinatamente il completamento della perizia in modo che essa esamini il calcolo da lei proposto, rispettivamente la questione relativa alla svalutazione monetaria a torto ignorata dal perito, come pure i suddetti quesiti respinti dal primo giudice, previa assunzione del doc. 22, al quale alcuni di essi sono riferiti.

### **E. 6.2**

Ora, quanto alla presenza di violazioni contrattuali imputabili all'appellante, anche ma non solo riferite al fondo \_\_\_\_\_, basta qui rimandare ai precedenti consid. 4 e 5. Pure del doc. 22 si è già detto al consid. 4.7, al quale si rinvia. Anche per quanto riguarda l'assunzione di una nuova perizia, rispettivamente il completamento di quella esistente, il petitum chiede solo che ciò avvenga in prima sede, mentre nelle motivazioni l'appellante postula in via principale che ciò avvenga in sede di appello. Ad ogni modo, l'appellante non può essere seguita laddove sostiene che il perito non si è confrontato con le domande di delucidazione postegli. Egli ha spiegato in che misura ha tenuto conto della valuta, rispettivamente perché non ha tenuto conto delle relative fluttuazioni, riferendosi ai calcoli effettuati dal perito di parte, al riposizionamento valutario e ai contratti a termine e

confermando il proprio calcolo (delucidazione, p. 9-11). L'appellante non si confronta con queste considerazioni, bensì si limita a opporre al calcolo effettuato da uno specialista, provvisto delle necessarie competenze tecniche, una propria opinione, ciò che è inammissibile, profondendosi poi in paragoni del tutto soggettivi e impropri fra i propri personali calcoli e quelli del perito di parte, confondendo a tratti i dati relativi alla performance da quelli relativi al danno, rispettivamente riferendosi a calcoli parziali relativi a un'ipotetica corretta implementazione del mandato e dunque nemmeno comprendenti il danno derivante dalla scelta di un profilo d'investimento eccessivamente rischioso (v. doc. E, p. 13). Del resto, a fronte della volatilità del cambio (ad esempio EUR/CHF, v. perizia, p. 33) e dell'esistenza di strumenti finanziari atti a tutelare gli investimenti dalle fluttuazioni valutarie, non si vede perché l'adozione di questi accorgimenti non fosse esigibile, o perché i calcoli del perito siano sbagliati, né l'appellante apporta riscontri concreti e sostanziati che attestino ulteriori lacune. In assenza di valide contestazioni, essi devono essere confermati, per cui anche la richiesta dell'appellante di riapertura dell'istruttoria non può essere accolta. Del resto, la sua richiesta è pure irricevibile per carenza di motivazione, in quanto si limita genericamente a chiedere che a un nuovo perito, rispettivamente a quello già incaricato, vengano sottoposti i quesiti respinti dal Pretore, riferendosi in maniera eccessivamente generica alle sue istanze e alle ordinanze pretorili senza sufficiente contestualizzazione o concreto riferimento, rispettivamente senza alcuna spiegazione della rilevanza di ciascun quesito richiesto per l'esito della causa e senza confrontarsi con i motivi che hanno indotto il primo giudice a respingerli nelle varie ordinanze emanate.

### **E. 6.3**

Ne discende che le richieste istruttorie dell'appellante, nella misura in cui ricevibili, vanno integralmente respinte, e che gli accertamenti pretorili relativi al calcolo del danno di gestione devono essere confermati.

### **E. 7**

Con riferimento alle spese preprocessuali, il Pretore ha confermato il diritto dell'attrice a chiederne il risarcimento, in quanto essa, non cognita di questioni bancarie e finanziarie, aveva la necessità di ricorrere a un avvocato e a un perito per far fronte all'onere di allegazione e dimostrazione a lei incombente. Ciò è in particolare avvenuto con l'allestimento della perizia privata doc. E, sulla quale ha poi potuto essere fondata la perizia giudiziaria, per cui i relativi costi (fr. 16'600.-, v. doc. O) le devono essere integralmente risarciti. Quanto ai costi legali preprocessuali, il Pretore li ha quantificati in fr. 2'000.-. Ove l'appellante contesta detti accertamenti con censure già affrontate (violazione contrattuale, esistenza di una pretesa, calcolo del danno), si rinvia ai precedenti considerandi. L'appellante osserva altresì che nella perizia di parte doc. E vi sarebbero alcuni assunti sbagliati o imprecisioni, o indicazioni poco chiare, ma ciò non è sufficiente per ritenerla inutilizzabile, come lei invece pretende, ritenuto che la perizia giudiziaria ha comunque in larga misura confermato gli accertamenti ivi contenuti. La censura è comunque inadatta a sovvertire la decisione impugnata, poiché determinante è sapere se l'attrice necessitasse di far capo a un perito per poter valutare se agire in causa e come impostarla, circostanza pacificamente incontestabile e nemmeno debitamente tematizzata nel gravame. Lo stesso deve valere per quanto riguarda il ricorso a un patrocinatore, siccome l'appellante non si confronta sufficientemente con le relative motivazioni pretorili. Entrambe le poste di danno devono pertanto essere confermate.

## **E. 8**

Quanto al tema delle retrocessioni e delle commissioni percepite da terzi, l'appellante sostiene che il Pretore a giusta ragione ha respinto tale pretesa, ma per delle motivazioni errate. La censura dev'essere dichiarata irricevibile, perché essa non mira a mutare l'esito del giudizio, né spiega perché tale motivazione le creerebbe uno svantaggio o sarebbe atta a influenzare la situazione di fatto o giuridica. In altre parole, non vi è alcun interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a ottenere la reiezione di una pretesa per un motivo diverso rispetto a quello stabilito dal primo giudice, fermo restando che le motivazioni non partecipano all'effetto di res iudicata .

## **E. 9**

Il Pretore ha accolto la pretesa attorea di rifusione dell'onorario indebitamente percepito dalla convenuta nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2011 ( fr. 10'737.- per “ commissioni di gestione ” di cui al punto 5 del contratto), poiché la gestione patrimoniale (unica giustificazione per l'onorario in questione) è stata interrotta il 15 marzo 2011 con effetto immediato (doc. H) e si è subito paralizzata. L'appellante si oppone, rilevando che nel periodo indicato le istruzioni della cliente le hanno imposto attività di disinvestimento, di monitoraggio del portafoglio e di controllo dei costi bancari, doveri di rendicontazione e altre mansioni amministrative. La censura non può essere accolta, poiché l'appellante non contesta che l'importo sopra citato era riferito alla commissione di gestione (ovvero lo 0.6% annuo sul patrimonio amministrato relativo a tre trimestri del 2011) e che tale gestione, a eccezione delle puntuali attività di liquidazione in esecuzione delle istruzioni della mandante, è effettivamente cessata, né spiega concretamente perché tale importo dovrebbe invece corrispondere ad altre prestazioni accessorie effettuate nel seguito. Anche su questo punto, l'appello deve essere respinto.

## **E. 10**

In definitiva, l'appello 12 settembre 2018 dello AP 1 dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 344'995.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 11'000.-. In merito all'appello incidentale dell'attrice

## **E. 11**

Con appello incidentale 30 ottobre 2018 AO 1 ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di riconoscerle, a titolo di spese legali preprozessuali, fr. 12'059.- oltre interessi e accogliere dunque la petizione nella misura di complessivi fr. 355'054.- oltre interessi.

## **E. 12**

A tal riguardo, il primo giudice ha rilevato che l'attività preparatoria del legale dell'attrice era già in gran parte coperta dalle ripetibili (concretamente ammontanti a fr. 26'600.-), accogliendo tramite una stima prudenziale la pretesa nella misura di fr. 2'000.- quale costo dell'attività preprozessuale esperita non utilizzabile nel processo civile.

## **E. 13**

L'appellante incidentale sostiene invece che l'attività del suo legale, per cui essa ha chiesto la refusione dei costi, è iniziata già nel mese di marzo 2011 in relazione alla liquidazione degli investimenti più problematici e alla chiusura del mandato di gestione patrimoniale (v. doc. I e L), e nel seguito ha riguardato il coordinamento della perizia privata (doc. E) al fine di chiarire se vi erano le basi per intentare una causa giudiziaria. Tali attività sono evidenziate nella nota professionale doc. N (che non include per contro alcuna prestazione relativa all'istanza di conciliazione e alla successiva petizione), ed erano necessarie in particolare viste la complessità della tematica e l'entità delle somme in gioco. Considerato l'onorario di cui al doc. N (fr. 12'694.-) e la percentuale di soccombenza del 5%, l'appellante incidentale chiede dunque il versamento di fr. 12'059.-. Con risposta all'appello incidentale 12 dicembre 2018 la controparte si è opposta a tale richiesta, osservando in particolare che il doc. N è troppo generico e non permette di comprendere quali concrete prestazioni sono state svolte e il loro costo.

#### **E. 14**

I costi legali preprozessuali, ovvero le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile, sono da indennizzare quale posta del danno se sono giustificati, necessari e adeguati a preparare il processo o per tentare di evitarlo, e se non sono già compresi nelle ripetibili. Ricadono ad esempio sotto le attività preprozessuali riconosciute degne di essere risarcite l'intervento di un avvocato nel tentativo di recuperare del denaro o di fare eliminare un difetto, o ancora le trattative e le discussioni per trovare un componimento bonale della controversia. Affinché siano costi necessari, la pretesa di cui si vuole ottenere l'esecuzione giudiziale deve esistere effettivamente ( DTF 117 II 101, consid. 3; DTF 4A\_630/2009 del 16 marzo 2010, consid. 3.1; ICCA del 22 novembre 2019, inc. 12.2019.101; ICCA del 12 novembre 2019, inc. 12.2018.73, consid. 9.6).

#### **E. 15**

Come già stabilito dal primo giudice, nel caso concreto, certamente non connotabile come bagatella e anzi vertente su somme importanti, l'intervento del patrocinatore legale deve essere riconosciuto come necessario anche prima dell'avvio della procedura giudiziaria e deve dunque essere indennizzato. Nello specifico, d'accordo con l'appellante incidentale, costituiscono spese preprozessuali risarcibili quelle riferite alla verifica, da parte del legale, dello stato della relazione bancaria in questione, alle relative istruzioni impartite (doc. I e L) e ai suoi contatti con il perito di parte. La nota professionale di cui al doc. N evidenzia tuttavia anche prestazioni riferite all'esame e all'approfondimento della fattispecie, rispettivamente a valutazioni giuridiche e strategiche che a ben vedere erano funzionali al successivo inoltro della causa giudiziaria, e in tale misura coperte dalle ripetibili, senza separare sufficientemente i diversi importi. Per questi motivi, in assenza di una più precisa specificazione del tempo impiegato per le attività risarcibili summenzionate e considerate le ripetibili già assegnate pari a fr. 26'600.-, la decisione del Pretore di riconoscere all'attrice, secondo il suo prudente apprezzamento, ulteriori fr. 2'000.- quale risarcimento delle spese legali preprozessuali, è dunque condivisibile e può essere confermata.

#### **E. 16**

In conclusione, l'appello incidentale 30 ottobre 2018 di AO 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'059.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 600.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 12 settembre 2018 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 10'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 11'000.- per ripetibili di seconda sede. III. L'appello incidentale 30 ottobre 2018 di AO 1 è respinto. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale, pari a fr. 500.-, sono a carico dell'appellante incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.